

**COMUNE DI BELLIZZI**

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del ventitré dicembre duemilaventidue

-----  
O G G E T T O: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE EX ART. 20,  
D.LG.S. 19 AGOSTO 2016, N. 175 AL 31.12.2021.  
-----

L'anno duemilaventidue, il giorno ventitré del mese di dicembre, alle ore 9,00, nei locali dell'aula consiliare della Casa Comunale sita in via Manin, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, prot.n.21961 del 16.12.2022 e prot.n.22233 del 21.12.2022, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Adele Melagrano Vice Presidente del C.C.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
VOLPE Domenico - SINDACO	SI	CAPALDO Antonella	SI
SIANI Fabiana	SI	CICCARIELLO Stefano	SI
STRIFEZZA Vitantonio	SI	DELL'ANGELO Bruno	SI
PELLEGRINO Nicola	NO	D'ALESSIO Rolando	NO
FLORIO Cristina	SI	ESPOSITO Valter	NO
MELAGRANO Adele	SI	GAIOLA Ilaria	NO
FEREOLI Antonio	SI	MADDALO Angelo	NO
GIELLO Marina	SI	BONAVITA Saviana	NO
FOGLIA Maurizio	SI		

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 6

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Annalisa CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- omissis -

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito T.US.P.), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (art. 20, comma 2) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o **cessione**";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20, comma 2, impone la dismissione:
  - o delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - o delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - o nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il T.US.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 euro;

**CONSIDERATO** che i provvedimenti ricognitori di cui sopra - adempimenti obbligatori anche nel caso in cui il Comune non possieda partecipazioni - sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del

servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P. :

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (art. 26, co 12 quater TUSP);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**POSTO**, pertanto, che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1e2, del TUSP medesimo;

**ATTESO CHE** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma I, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3, T U S P.);

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**EVIDENZIATO** inoltre che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del TUSP "E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"; norma questa che trova attuazione in riferimento specifico ai GAL;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti

affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**RILEVATO** che la Corte dei Conti prescrive: "il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «Ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

**RIBADITO** inoltre che la Corte dei Conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere

applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**DATO ATTO** che entro il **31 dicembre 2021** l'Ente ha effettuato la revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre 2020, individuando quelle che dovevano essere alienate, ovvero sottoposte a razionalizzazione;

**TENUTO CONTO** che il suddetto piano è stato attuato nella parte relativa alla razionalizzazione della società CST Sistemi Sud SRL nell'anno 2022 con la dismissione delle quote possedute avvenuta in data 10/11/2022 .

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la quale è stata predisposta applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016;

**VISTO** il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**SOTTOLINEATO** che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

**ACQUISITO** il parere del Revisore dei conti con verbale n.22 del 5.12.2022;

**UDITI** gli interventi dei consiglieri Ciccariello e Fereoli e del Sindaco, riportati nel resoconto integrale della seduta consiliare;

**CON IL SEGUENTE ESITO DI VOTAZIONE** reso nei modi e forme di legge: Presenti n . 11 consiglieri - voti favorevoli, n.11 consiglieri . contrari n.0 consiglieri, astenuti n.0 consiglieri;

#### D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31.12.2021 delle società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
3. **DI INOLTARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014 e ss.mm.ii. e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;
4. **DI INVIARE**, a cura del Responsabile del servizio finanziario, copia della presente documentazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalità e i termini da essa stabiliti;
5. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;

**DI DICHIARARE**, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito di votazione, reso nei modi e forme di legge: Presenti n . 11 consiglieri - voti favorevoli, n.11 consiglieri . contrari n.0 consiglieri, astenuti n.0 consiglieri

In allegato ("B") il verbale contenente il resoconto integrale della presente delibera, trascritto da ditta incaricata dall' Ente.

## ALLEGATO "B "

### PUNTO N.2

Ricognizione periodica delle partecipazioni dell'Ex Ente ex articolo 20, D.lgs. 19 agosto 2016, N. 175 al 31 dicembre 2021.

Vice Presidente: Ci sono argomenti?

Consigliere Ciccariello: Signor Sindaco, volevo dire che il gruppo consiliare, per quanto riguarda questo atto, assume l'impegno che ci sarà una seduta monotematica sulla partecipata.

Sindaco: Bene, fa parte integrante della delibera che andiamo a votare. Prego.

Assessore Fereoli: Questo è atto dovuto in quanto per le partecipate va fatta la ricognizione ogni anno. Le nostre partecipazioni più significative sono date da Cooperazione e Rinascita, dal Consorzio Aeroporto, queste sono le partecipazioni più importanti dirette, mentre la partecipazione indiretta più importante è data da Bellizzi Farma. Quest'anno abbiamo provveduto, dopo vari anni, a cedere le quote del consorzio CSTP e quindi come partecipata da dover sciogliere abbiamo solo quella della Sele Picetini che è in vis di estinzione. Comunque chiedo al Consiglio di approvare senz'altro l'atto deliberativo. Grazie.

Vice Presidente: Grazie a lei, apriamo la votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è approvata. Votiamo l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? La delibera è approvata.



**COMUNE DI BELLIZZI**  
(Provincia di Salerno)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 51 DEL 05/12/2022

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE EX  
ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 AL 31/12/2021.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

05/12/2022

Il Responsabile  
BASSI GIANFRANCO / InfoCamere  
S.C.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



**COMUNE DI BELLIZZI**  
(Provincia di Salerno)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 51 DEL 05/12/2022

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 AL 31/12/2021.**

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

05/12/2022

Il Responsabile dell'Area  
BASSI GIANFRANCO / InfoCamere  
S.C.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)

**COMUNE di BELLIZZI**  
(Provincia di SALERNO)

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche al  
31/12/2021**

(articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

**Relazione tecnica**

**anno 2021**



## Indice generale

1. INTRODUZIONE .....	pag.3
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE...	pag.6
3. LA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.....	pag.7
4. CONCLUSIONI.....	pag.11



## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);



- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).



## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Nell'applicazione di tale norma si deve fare



riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa. In tale razionalizzazione si è tenuto conto della raccomandazione prevista nella delibera Corte Conti Lazio n 47/2021 dove invita a considerare le partecipazioni indirette detenute dalle società in House.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### 3. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune di BELLIZZI partecipa al capitale delle seguenti società:

#### 3.1-PARTECIPAZIONI DIRETTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quota (%) sensi del d.lgs. n. 175/2016	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	05288720658	Cooperazione & rinascita s.r.l.	2014	100,00	multisetore	SI	SI	NO	NO
Dir_2	01087990659	Consorzio aeroporto Salerno-pontecagnano soc. consortile a.r.l.	1981	0,00346	La società Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano, totalmente a capitale pubblico, ha lo scopo di consentire, tramite l'ottimizzazione delle capacità operative, amministrative, gestionali, finanziarie e funzionali dei singoli enti consorziati, la compiuta attuazione dell'opera "Aeroporto di Salerno - Costa di Amalfi" e la gestione del patrimonio consortile.	NO	SI	NO	NO
Dir_3	03786840652	Agenzia di sviluppo sele picentino spa-in liquidazione	2001	7,28	IN LIQUIDAZIONE	NO	NO	NO	NO
Dir_4	06781060634	Consorzio Asmez	2014	0,25	CONSULENZA	NO	NO	NO	NO
Dir_5	03564090656	est sistemi sud srl	1999	0,49	attività produttive di beni e servizi	NO	NO	NO	NO

#### 3.2-PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione e indiretta Amministrazioni	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	05536280653	BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA S.R.L.	2016	COOPERAZIONE & RINASCITA	100,00	51,00	GESTIONE FARMACIA COMUNALE	SI	NO
Ind_2	03166090633	GE.S.A.C. SPA AEROPORTO DI SALERNO - COSTA D'AMALFI		CONSORZIO AEROPORTO SALERNO		0,0002	ATTIVITA' AEROPORTUALE	NO	NO

**MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE  
al 31.12.2021**

Denominazione società	Tipo di partecipazione (dirtta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di part.ne	Motivazioni della scelta
COOPERAZIONE & RINASCITA SRL 05288720658	Diretta	MULTISETTORE	100%	La società in house svolge attività strumentale al perseguimento degli obiettivi strategici e sociali dell'Ente, attraverso l'erogazione dei servizi pubblici comunali essenziali .Si precisa inoltre che per il tramite della controllata Bellizzi Farm salute pubblica srl , la società in house gestisce la farmacia comunale che ha un fatturato superiore al milione di euro. Si intende mantenere la partecipazione tenuto conto che la stessa svolge servizi essenziali per l'Ente .
CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO SOC. CONSORTILE AR. 0108790659	Diretta	GESTIONE BENI CONSORTILI AEROPORTO SALERNO	0.00346	PRODUCE UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE ART. 4 CO. 2 LETTERA A
CONSORZIO ASMEZ 06781060634	DIRETTA	CONSULENZA	0,25	IL CONSORZIO ASMEZ COSTITUITO IN QUESTA FORMA NON RIENTRA TRA LE SOCIETA' OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 175/2016. VEDI DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI CAMPANIA N. 73/2017
BELLIZZIFARM SALUTE PUBBLICA SRL	INDIRETTA	GESTIONE FARMACIA COMUNALE	51%	SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE
GE.S.A.C. S.p.A. AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI	INDIRETTA	GESTIONE AEROPORTO	0,0002%	PRODUCE UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE ART. 4 CO. 2 LETTERA A

**INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2021**

Denominazione società	Tipo di partecipazione (dirtta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di part.ne	Motivazioni della scelta
Agenzia locale di sviluppo sele picentino patto sele picentino spa- 037868440652	Diretta	In liquidazione	7,28	Società a totale partecipazione pubblica in liquidazione. L'art. 2437 bis c.c. non consente il recesso dalle S.p.A. in scioglimento, pertanto occorre attendere la chiusura della procedura di liquidazione

*OBM* 7

Cst Sistemi Sud srl	Diretta	Attività produttiva di beni e servizi	0,49	La dismissione è stata decisa con delibera di Consiglio n. 32 del 31/10/2019, la vendita effettiva si è avuta in data 10/11/2022
---------------------	---------	---------------------------------------	------	--

### 3.6 ALTRE PARTECIPAZIONI NON OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE.

Per completezza si precisa che il Comune partecipa anche a Enti che non oggetto del presente provvedimento in quanto enti in cui l'Ente deve partecipare obbligatoriamente.

Il Comune partecipa anche:


**ATO "Salerno" Ente d'ambito per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.**

### 4. CONCLUSIONI

Cst Sistemi Sud srl: La dismissione è stata decisa con delibera di Consiglio n. 32 del 31/10/2019, la vendita effettiva si è avuta in data 10/11/2022. Nessun altro intervento di razionalizzazione viene previsto in tale ricognizione .

Bellizzi, li 05.12.2022

Il Responsabile dell'Area  
Economico Finanziaria  
Dott. Gianfranco Bassi



COMUNE DI BELLIZZI  
Provincia di SA

COMUNE DI BELLIZZI		
PROV. DI SALERNO		
15 DIC. 2022		
PROT. N.	21239	
CAT.	CL.	FASC.

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 22 Data 05/12/2022	OGGETTO: <b>RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 AL 31/12/2021.</b>
----------------------------------	--

L'anno 2022, il giorno cinque del mese di Dicembre, il revisore unico Dott.re Antonio Goccia si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni dell'ente ai sensi dell'art. 20, D.Lgs n. 175/2016 al 31/12/2021"

### Il revisore Unico

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, **non è scaturita** la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie come si evince dalla relazione tecnica di ricognizione delle partecipate allegata alla proposta di delibera.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

Il revisore ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

#### Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 05/12/2022 ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

#### Esprime:

parere **FAVOREVOLE**


all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Bellizzi, alla data del **31 dicembre 2021**.


Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Responsabile del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Il Revisore Unico





**COMUNE DI BELLIZZI**

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 45 del ventitré dicembre duemilaventidue

Letto e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE DEL C.C.

Adele MELAGRANO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data

**13 GEN 2023**

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al

**18 GEN 2023**

Dalla Residenza Municipale, addì

**3 GEN 2023**



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile il 23/12/2022 ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Dalla Residenza Municipale li

**3 GEN 2023**



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Annalisa CONSOLI